REGOLAMENTO (CEE) N. 3926/86 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1986

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che, in tale sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che bisogna prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, imponendo una revisione globale del sistema nel 1990;

considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno all'UNCTAD secondo l'intenzione manifestata, specialmente dall'insieme dei paesi che concedono preferenze, nell'ambito del suddetto comitato;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che la Comunità nel prorogare lo schema delle preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio ha previsto di procedere nel 1985 all'esame del suo funzionamento e all'adozione delle misure di adattamento che risultassero necessarie;

considerando che dall'esperienza dei primi quindici anni risulta che lo schema comunitario ha corrisposto, in misura considerevole, agli obiettivi prefissati; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche, che consistono in una riduzione dei dazi doganali all'importazione, senza limitazione quantitativa, per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato II e in una riduzione dei dazi doganali, nei limiti di contingenti tariffari comunitari, per i tabacchi, verde, il caffè solubile e le conserve d'ananas;

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione; che i volumi previsti per le importazioni preferenziali nel 1986 sono stati maggiorati considerando tale adesione; che in questo contesto, è opportuno maggiorare i volumi aperti nel 1987;

considerando che per gli importi preferenziali espressi in ECU i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli, elencati nell'allegato IV, originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato V del presente regolamento;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari, è opportuno garantire in partico-

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. C 289 del 17. 11. 1986, pag. 109.
(3) GU n. C 322 del 15. 12. 1986.
(4) GU n. C 333 del 29. 12. 1986.

lare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari nei vari stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento dello schema delle preferenze generalizzate;

considerando che per i contingenti tariffari le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievi sull'ammontare della riserva ad almeno 60 % della loro quota iniziale;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio [1] ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione [2], conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei contingenti e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate;

considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare la riscossione totale dei dazi doganali quando il massimale è raggiunto;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi, i prodotti che formano oggetto dell'allegato II, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato III, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio [3];

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1445/72 [4], (CEE) n. 3065/75 [5] e (CEE) n. 1736/75 [6];

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che i prodotti della pesca originari della Groenlandia beneficeranno di un regime di libero accesso previsto in un accordo specifico e disposizioni connesse sulla pesca CEE-Groenlandia o, in alternativa, ove non sussistano tali condizioni, saranno soggetti a misure appropriate per quanto riguarda il loro regime di importazione;

considerando che in tali condizioni non si ravvisa la necessità di includere tali prodotti nel presente regolamento,

---

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

PRODOTTI DEI CAPITOLI DA 1 A 24 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE AMMESSI ALL'IMPORTAZIONE SENZA LIMITAZIONI QUANTITATIVE

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1987, i prodotti che figurano nell'allegato II sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. I prodotti riportati nell'allegato IV, originari dei paesi elencati nell'allegato V, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale, ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili, stabiliti nella tariffa doganale comune e contraddistinti con i simboli «em», «daz» e «daf».

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale previsto per la tequila, il pisco e il singani della sottovoce 22.09 C V ex a) della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 2

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per rubrica della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe) debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione II soggetti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

SEZIONE II

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI

A. Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured», escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale

Articolo 3

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, un contingente comunitario di 18 500 t è aperto nella Comunità all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati, altri, escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale, della sottovoce 24.01 ex B della tariffa doganale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 14 %, con riscossione minima di 28 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 31 ECU per 100 kg di peso netto.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato V.

Il dazio doganale è del pari totalmente sospeso per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato V per il tabacco diverso dal tabacco del tipo Virginia «flue cured», della sottovoce 24.01 ex A e per il tabacco della sottovoce 24.01 ex B (codici Nimexe 65 e 69), nel quadro del presente contingente tariffario.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III, esclusa la Cina. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 4

1. Una prima parte di 17 208 t viene ripartita fra gli stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1987 ed ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a 1 292 t, costituisce la riserva.

Articolo 5

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 4, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 7 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 7, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 7

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 7 novembre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1987, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 novembre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1987 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

B. Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured»

Articolo 8

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, un contingente tariffario comunitario di 66 950 t è aperto nella Comunità all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured», della sottovoce 24.01 ex A della tariffa doganale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 6 %, con riscossione minima di 16 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 27 ECU per 100 kg di peso netto.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell'allegato V.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III, ad esclusione della Cina. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

L'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3035/79 (1). modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/86 (2).

Tuttavia, nel caso di paesi e territori elencati nell'allegato III del presente regolamento, ma non elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3035/79, l'ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di

(1) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 20.
(2) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 8.

autenticità che figuara nel certificato di origine ed è redatto secondo la procedura di cui al secondo comma.

Articolo 9

1. Una prima parte di 65 750 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 12, sono valide fino al 31 dicembre 1987 ed ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a 1 200 t, costituisce la riserva.

Articolo 10

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 9, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 12 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 12, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 10 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 12

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 7 novembre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1987, supera il 15 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 novembre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1987 e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

C. **Caffè solubile**

Articolo 13

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 un contingente tariffario comunitario di 19 200 t è aperto all'importazione nella Comunità di caffè solubile della sottovoce 21.02 ex A della tariffa doganale comune.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione del prodotto summenzionato i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 14

1. Una prima parte di 17 240 t viene ripartita tra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 17, sono valide fino al 31 dicembre 1987 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a 1 960 t costituisce la riserva.

Articolo 15

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro fissata all'articolo 14, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 17 —

venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno stato membro può informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 17, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 15 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 17

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, supera il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1987 ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

D. **Conserve di ananassi, non in fette, in semifette o spirali**

Articolo 18

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 47 320 t per l'importazione di conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 dd) ed ex 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune. Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso a livello del 12 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero, qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III. Le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 19

1. Una prima parte di 42 900 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 22, sono valide fino al 31 dicembre 1987 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a un quantitativo di 4 420 t, costituisce la riserva.

Articolo 20

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 19, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 22 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notificazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utiliz-

zata per il 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni previste al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 21

Fatto salvo l'articolo 22, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 20 sono valide fino 31 dicembre 1987.

Articolo 22

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° settembre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 agosto 1987, supera il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° settembre 1987, il totale delle importazioni di prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1987 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

E. **Conserve di ananassi in fette, semifette o spirali**

Articolo 23

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 32 850 t per l'importazione di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 dd) e ex 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune. Nel quadro di questo contingente tariffario, il dazio doganale è sospeso al livello del 15 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato III. Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la nozione di prodotti originari è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 24

1. Una prima parte pari a 31 035 t è ripartita fra gli Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 27, sono valide fino al 31 dicembre 1987 e ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella colonna 6 dell'allegato I.

2. La seconda parte, pari a un quantitativo di 1 815 t, costituisce la riserva.

Articolo 25

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 24, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 27 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il

90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro può, informandone la Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 60 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale.

Articolo 26

Fatto salvo l'articolo 27, le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 25 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 27

Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, supera il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1987 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 e 25 li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve e del contingente per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato.

La Commissione informa gli Stati membri:

— entro il 21 novembre 1987, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 7 e 12;

— entro il 15 ottobre 1987, dello stato delle riserve dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 17 e 27;

— entro il 15 settembre 1987, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 22.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 5, 10, 15, 20 e 25 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 29

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1988, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1987. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 30

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi attribuite.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui agli articoli 3, 8, 13, 18 e 23.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio di un contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 31

Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate sulle loro quote sia per valore espresso in ECU, sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 32

Se la Commissione constata che l'importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui agli articoli 1, 3, 8, 13, 18 e 23 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 33

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 32 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento.

Articolo 34

Il disposto degli articoli 32 e 33 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato e di quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 35

La Commissione vigila affinché l'Istituto statistico delle Comunità europee assicuri la pubblicazione delle situazioni annuali di imputazione.

Articolo 36

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari preferenziali

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (codice Nimexe)	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali	Contingenti tariffari comunitari globali	
				Importo contingentale (in tonnellate)	Prima quota attribuita agli Stati membri (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.0010	ex 20.06 B II a) 5, b) 5, c) 1 dd) e c) 2 bb) (20.06-ex 38, ex 39, ex 65, ex 67, ex 91, ex 99)	Conserve di ananassi, non in fette, in semifette o spirali	12 % + (P)	47 320 (Riserva: 4 420)	BNL 4 000 DK 1 000 D 18 800 GR 360 E 3 300 F 2 400 IRL 240 I 1 200 P 100 UK 11 500
50.0020	ex 20.06 B II a) 5, b) 5, c) 1 dd) e c) 2 bb) (20.06-ex 38, ex 39, ex 65, ex 67, ex 91, ex 99)	Conserve di ananassi in fette, semifette o spirali	15 % + (P)	32 850 (Riserva: 1 815)	BNL 4 350 DK 880 D 13 300 GR 50 E 1 200 F 250 IRL 200 I 1 470 P 75 UK 9 260
50.0030	21.02 ex A (21.02-11)	Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze: — Estratti di caffè o «caffè solubile» ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile	9 %	19 200 (Riserva: 1 960)	BNL 1 273 DK 35 D 2 567 GR 300 E 45 F 237 IRL 33 I 45 P 5 UK 12 700
50.0040	24.01 ex A (24.01-02, 09)	Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue cured»	6 % con min. di 16 ECU e max. di 27 ECU/ 100 kg	66 950 (Riserva: 1 200)	BNL 7 098 DK 1 501 D 10 110 GR 500 E 4 750 F 1 090 IRL 1 944 I 3 555 P 1 000 UK 34 202
50.0050	24.01 ex B (24.01-61, 63, 71, 73, 74, 76, 77, 78)	Tabacchi greggi o non lavorati, altri, escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale	14 % con min. di 28 ECU e max. di 31 ECU/ 100 kg	18 500 (Riserva: 1 292)	BNL 3 700 DK 795 D 2 055 GR 18 E 8 270 F 1 720 IRL 18 I 37 P 315 UK 280

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a) (b) (c)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
(1)	(2)	(3)	(4)
	01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi:	
		A. Cavalli:	
52.0010		II. destinati alla macellazione (d)	2 %
52.0020		III. altri	12 %
	02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
		A. Carni:	
		III. della specie suina:	
52.0030		b) altra	esenzione
		B. Frattaglie:	
		II. altre:	
52.0033		a) delle specie equina, asinina e mulesca	5 %
		b) della specie bovina:	
52.0035		2. altre	2 %
	02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:	
52.0040		ex A. di piccioni domestici	5 %
52.0050		ex B. di selvaggina con pelo, congelate	esenzione
		C. altre:	
52.0060		ex I. Cosce di rane	esenzione
52.0070		II. non nominate	esenzione
	03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
		A. d'acqua dolce:	
		I. Trote ed altri salmonidi:	
52.0075		a) Trote	10 %
		B. di mare:	
		I. interi, decapitati o in pezzi:	
52.0080		e) Squali	4 % (**)
52.0090		g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri	4 % (**)
		y) altri:	
52.0100		— Pesci d'acquario	esenzione (**)
		II. Filetti:	
		b) congelati:	
52.0110		10. di squali (Squalus spp.)	10 % (**)

NB: Per la spiegazione delle abbreviazioni, vedi alla fine di questo elenco.
(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Groenlandia.
(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0120	03.01 *(segue)*	B. II. b) ex 17. di ippoglossi	10 % (**)
52.0130		C. Fegati, uova e lattimi	5 % (**)
	03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	
		A. secchi, salati o in salamoia:	
		I. interi, decapitati o in pezzi:	
52.0140		d) Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)	10 % (**)
52.0150		e) Salmoni salati o in salamoia	2 % (**)
52.0160		ex f) Clupeiformi spp. in salamoia	8 % (**)
		II. Filetti:	
		ex d) altri:	
52.0170		— Clupeiformi spp. in salamoia	10 % (**)
	03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, gelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
		A. Crostacei:	
52.0180		I. Aragoste	7 % (**)
		II. Astici (Homarus spp.):	
52.0190		a) vivi	4 % (**)
		b) altri:	
52.0200		1. interi	4 % (**)
52.0210		2. non nominati	4 % (**)
52.0220		III. Granchi e gamberi di acqua dolce	4 % (**)
		IV. Gamberetti:	
52.0230		a) Gamberetti della famiglia Pandalidae	4 % (**)
52.0240		c) altri	4,5 % (**)
		V. altri:	
		ex b) non nominati:	
52.0250		— Peurullus spp.	4 % (**)
		B. Molluschi, compresi i testacei:	
52.0260		II. Mitili	5,5 % (**)
		IV. altri:	
		a) congelati:	
		1. Calamari:	
52.0270		aa) Loligo spp.	4 % (**)
52.0280		bb) Todarodes sagittatus	4 % (**)
52.0300		2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	5,5 % (**)
52.0310		3. Polpi del genere Octopus	4 % (**)
52.0320		4. Conchiglie dei pellegrini («Coquilles Saint-Jacques») (Pecten maximus)	4 % (**)
52.0330		5. Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia Veneridae	4 % (**)
52.0340		6. Altri	4 % (**)
52.0350		b) non nominati	4 % (**)
52.0360	04.06	Miele naturale	25 %
	04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove:	
52.0370		— Pappa reale	4 %
52.0375		— altri	2 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:	
52.0380		B. altri	esenzione
	05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:	
		A. Piume da letto e calugine:	
52.0390		II. altre	esenzione
52.0400		B. altri	esenzione
	05.13	Spugne naturali:	
52.0410		B. altre	esenzione
	06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:	
		A. Talee e marze:	
52.0420		II. altre	6 %
		ex D. altri:	
52.0430		— Yucca e cactee, non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	8 %
52.0440		— Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, escluse le azalee, i rosai, le piante vivaci ed il bianco di funghi	12 %
	06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati:	
		A. freschi:	
		ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:	
52.0445		— Garofani	22 %
52.0450		— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
		ex II. dal 1° novembre al 31 maggio:	
52.0460		— Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi	15 %
		ex B. altri:	
52.0470		— Fiori recisi, semplicemente disseccati	7 %
52.0480		— Fiori recisi, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	15 %
	06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:	
		B. altri:	
52.0490		I. freschi	7 %
52.0500		II. semplicemente disseccati	2 %
52.0510		III. non nominati	14 %
	07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
		G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
52.0520		III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	13 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0525	07.01 *(segue)*	ex K. Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio	12 %
		T. altri:	
52.0530		ex I. Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
52.0535		ex II. Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
		ex III. altri:	
52.0540		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench); Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
52.0545		— Zucche, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
52.0550		— altri, esclusi sedano e prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
	07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
		ex B. altri:	
52.0560		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	13 %
	07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
		ex E. altri ortaggi e piante mangerecce:	
52.0570		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	esenzione
52.0575		— Germogli di bambù	6 %
	07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati:	
		ex B. altri:	
52.0580		— Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	8 %
52.0590		— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)	esenzione
52.0600		— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.) Moench)	11 %
52.0610		— Pimenti dolci, rossi o verdi, di umidità inferiore o uguale a 9,5 %	12 %
	07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
		B. altri:	
		I. Piselli, ceci fagioli:	
52.0620		— Fagioli delle specie «Phaseolus»	esenzione
52.0630		— Ceci della specie «cicer arietinum»	esenzione
52.0640		— altri	2 %
		III. non nominati:	
52.0650		— Piselli di Angola o ambrevado delle specie «Cajanus cajan»	esenzione
52.0660		— altri	3 %
	07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
52.0670		B. altri	esenzione
	08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	

(1)	(2)	(3)	(4)
	08.01 *(segue)*	ex A. Datteri per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di alcole, e datteri destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in	
52.0680		imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (d)	8 %
		ex B. Banane:	
52.0690		— secche	esenzione
52.0700		D. Avocadi	6 %
52.0710		E. Noci di cocco	esenzione
		H. altri:	
52.0720		— Mangoste e guaiave	esenzione
52.0730		— Manghi	4 %
	08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
		B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi:	
52.0733		ex I. Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre	16 %
52.0735		ex II. altri, dal 15 maggio al 15 settembre	16 %
		ex E. altri:	
52.0740		— Lime e limette (Citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta)	9,6 %
	08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
52.0750		D. Pistacchi	esenzione
52.0760		E. Noci di pecàn	esenzione
52.0770		F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola	esenzione
52.0780		ex G. altre, escluse le nocciole	esenzione
	08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
52.0790		E. altre	7 %
	08.08	Bacche fresche:	
52.0800		C. Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)	esenzione
52.0810		E. Papaie	esenzione
		F. altre:	
52.0820		I. Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum	3 %
52.0825		II. non nominati	5 %
	ex 08.09	Altre frutta fresche:	
52.0830		— Rosa canina	esenzione
52.0840		— Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
52.0850		— altre, esclusi i meloni e i cocomeri	6 %
	08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
52.0860		ex B. — Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus) e more	7 %
52.0870		— More	8 %

(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0880	08.10 *(segue)*	C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	2 %
		ex D. altre:	
52.0890		— Cotogne	10 %
52.0900		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	6 %
52.0910		— Rosa canina	esenzione
	08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
52.0920		C. Papaie	esenzione
52.0930		D. Mirtilli neri (frutta del vaccinium myrtillus)	2 %
		E. altre:	
52.0940		— Cotogne	4 %
52.0950		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri	esenzione
	08.12	Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
52.0960		A. Albicocche	5,5 %
52.0965		ex D. Pere	4 %
52.0970		E. Papaie	esenzione
		ex G. altre:	
52.0980		— Tamarindi (baccelli e polpa)	esenzione
52.0990		— Rosa canina	esenzione
	08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente	
52.1000		la conservazione, oppure secche	esenzione
	09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
		A. Caffè:	
		I. non torrefatto:	
52.1005		a) non decaffeinato	4,5 %
52.1010		b) decaffeinizzato	8,5 %
		II. torrefatto:	
52.1020		a) non decaffeinizzato	11,5 %
52.1030		b) decaffeinizzato	12,5 %
52.1040		B. Bucce e pellicole	7 %
52.1050		C. Succedanei contenenti caffè	13 %
	09.02	Tè:	
52.1060		A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	esenzione
	09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):	
		A. non tritati né macinati:	
		I. Pepe:	
52.1070		b) altro	3 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	09.04 *(segue)*	II. Pimenti:	
52.1080		c) altri	5 %
		B. tritati o macinati:	
52.1090		I. Pimenti del genere «Capsicum»	5 %
52.1100		II. altri	4 %
	09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:	
52.1110		A. macinati	esenzione
52.1120		B. altri	esenzione
52.1130	09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	10 %
	09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:	
		A. non tritati né macinati:	
		II. altri:	
52.1140		a) Noci moscate	esenzione
		B. tritati o macinati:	
52.1150		I. Noci moscate	esenzione
52.1160		II. Macis	esenzione
	09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:	
		A. non tritati né macinati:	
52.1170		I. di anice	esenzione
52.1180		II. di badiana	7 %
		III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:	
		b) altri:	
52.1190		2. non nominati	esenzione
		B. tritati o macinati:	
52.1200		I. di badiana	7 %
52.1210		III. altri	esenzione
	09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
		A. Timo:	
		I. non tritato né macinato:	
52.1220		b) altro	11 %
52.1230		II. tritato o macinato	13 %
52.1240		B. Foglie di alloro	12 %
		F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo:	
52.1250		I. non tritati né macinati	esenzione
		II. tritati o macinati:	
52.1260		b) altri	3 %
	11.04	Farine di legumi da granella, secchi, della voce 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8; farine e semole di sago e tuberi compresi nella voce 07.06:	
52.1270		A. Farine dei legumi da granella secchi della voce 07.05	2 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	11.04 *(segue)*	B. Farine delle frutta del capitolo 8:	
52.1280		I. di banane	esenzione
		II. altre:	
52.1290		— Castagne e marroni	7,5 %
52.1300		— non nominati	2 %
	12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
52.1320		B. Radici di liquirizia	esenzione
52.1330		C. Fave tonka	esenzione
	12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
		C. Semi di carrube:	
52.1360		I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	esenzione
52.1370		II. altri	6 %
52.1380		D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	esenzione
	13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
52.1390		A. Resine di conifere	esenzione
	13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
		A. Succhi ed estratti vegetali:	
52.1400		III. di quassia amara	esenzione
52.1410		IV. di liquirizia	esenzione (*)
52.1420		V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	esenzione
52.1430		VII. Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	esenzione
		VIII. altri:	
52.1440		a) medicinali	esenzione
		B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
52.1450		ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	12 %
52.1460		ex II. altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
		C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:	
52.1470		I. Agar-agar	esenzione
52.1480		II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube	esenzione
	14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):	
		A. Vimini:	
52.1490		II. altri	esenzione
52.1500		B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
	15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati:	
		A. Stearina solare e oleostearina:	
52.1510		II. altre	esenzione
52.1520		B. Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (d)	esenzione
52.1530		C. altri	4 %
	15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
		A. Oli di fegato di pesci:	
52.1540		I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo	esenzione
	15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
52.1550		A. Grasso di lana greggio	esenzione
52.1560		B. altri	esenzione
52.1570	15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)	esenzione
	15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
52.1580		B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica; cera di mirica e cera del Giappone	esenzione
		C. Olio di ricino:	
52.1590		II. altro	6 %
		D. altri oli:	
		I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (d):	
		a) greggi:	
52.1600		1. Olio di palma	2,5 %
52.1610		ex 3. altri, esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e l'olio di colza	2,5 %
		b) altri:	
		ex 2. non nominati:	
52.1620		— Olio di palmisti e di cocco	6,5 %
		II. altri:	
		a) Olio di palma:	
52.1630		1. greggio	4 %
52.1640		2. altro	12 %
		b) non nominati:	
52.1650		1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	18 %
		2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
		ex aa) greggi:	
52.1660		— Olio di palmisti e di cocco	7 %
		ex bb) altri:	
52.1670		— Olio di palmisti e di cocco	13 %

(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

(1)	(2)	(3)	(4)
	15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
52.1680		A. Acido stearico	esenzione
52.1690		B. Acido oleico	3 %
52.1700		C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	esenzione
52.1710		D. Alcoli grassi industriali	5 %
	15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:	
52.1720		A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione
52.1730		B. altra, compresa la glicerina sintetica	esenzione
	15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
52.1740		A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	16 %
52.1750		B. altrimenti presentati	11 %
	15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
52.1760		A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	esenzione
		B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:	
52.1770		II. altre	esenzione
	15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:	
52.1780		B. altre	esenzione
	15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
52.1790		A. Degras	esenzione
		B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
		II. altri:	
52.1800		a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	esenzione
52.1810		b) non nominati	esenzione
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		A. di fegato:	
52.1820		I. di oca o di anatra	14 %
		B. altre:	
		II. di selvaggina o di coniglio:	
52.1830		— di selvaggina	8 %
52.1840		— di coniglio	14 %
		III. non nominate:	
		b) altre:	
		1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina:	
		ex bb) altre:	
52.1850		— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
		2. non nominate:	
		aa) di ovini o di caprini:	
52.1860		— di ovini	18 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1870	16.02 *(segue)*	B. III. b) 2. aa) — di caprini	16 %
52.1880		bb) altre	16 %
	16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:	
52.1890		B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	esenzione
52.1900		C. di 1 kg o meno	5 %
	16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
		A. Caviale e succedanei del caviale:	
52.1910		I. Caviale (uova di storione)	12 % (**)
52.1920		II. altri	14 % (**)
52.1930		B. Salmonidi	4 % (**)
		ex F. Boniti, sgombri e acciughe:	
52.1940		— Boniti	18 % (**)
52.1945		— Sgombri	19 % (**)
		G. altre:	
52.1950		I. Filetti crudi, coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 % (**)
52.1960		II. non nominati	9 % (**)
	16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
52.1970		A. Granchi	6 % (**)
52.1980		ex B. altri, con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon spp.» e delle lumache di terra	6 % (**)
	17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
52.1990		A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
52.2000		B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»	2 % + em con riscoss. mass. del 23 %
52.2010		C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	4 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
52.2020		D. altri	6 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz
52.2030	18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato	11 %
52.2035	18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	8 %
52.2040	18.05	Cacao in polvere, non zuccherato	9 %
	18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
52.2050		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 % + em
52.2060		C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 % + em con riscoss. mass. del 27 % + daz

(1)	(2)	(3)	(4)
	19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, di semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:	
		B. altri:	
		I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	
52.2070			esenzione + em
		II. non nominate:	
		— Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	
52.2080			esenzione
		— altre	
52.2090			esenzione + em
52.2100	ex 19.04	Tapioca, esclusa quella di fecola di patate	2 % + em
	19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili	
52.2110			esenzione + em
	19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
		A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	esenzione + em con riscoss. mass. del
52.2120			24 % + daf
		B. Pane azimo (Mazoth)	esenzione + em con riscoss. mass. del
52.2130			20 % + daf
		C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	
52.2140			esenzione + em
52.2150		D. altri	4 % + em
	19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
		A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices)	
52.2160			esenzione + em
	20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
52.2170		ex C. altri, esclusi «mixed pickles», pimenti o peperoni dolci	14 %
	20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
52.2180		B. Tartufi	14 %
52.2190		D. Asparagi	20 %
52.2200		E. Crauti	15 %
52.2210		ex F. Capperi	12 %
		ex H. altri, compresi i miscugli:	
52.2220		— Moringa oleifera («Drumsticks»)	esenzione
52.2225		— Germogli di bambù	11 %
	20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
		ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
52.2230		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
		ex B. altre:	
52.2240		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
		B. altre:	
		ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
52.2250		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
		ex II. non nominate:	
52.2260		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
	20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
		B. Marmellate di agrumi:	
52.2270		ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 % + (P)
52.2280		ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 % + (P)
52.2290		ex III. altre, escluse le marmellate di arance	19 %
		C. altre:	
		I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:	
		ex b) altre:	
52.2300		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
		ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 %:	
52.2310		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
		ex III. non nominate:	
52.2320		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
	20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
		A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
		I. di più di 1 kg:	
52.2330		— Mandorle, noci comuni e nocciole	12 % (*)
52.2340		— altre	6 %
		II. di 1 kg o meno:	
52.2350		— Mandorle, noci comuni e nocciole	14 % (*)
52.2360		— altre	6 %
		B. altre:	
		I. con aggiunta di alcole:	
52.2370		a) Zenzero	10 %
		b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
		1. di più di 1 kg:	
52.2380		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 % + (P)
52.2390		bb) altri	10 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	20.06 *(segue)*	B. I. b) 2. di 1 kg o meno:	
52.2400		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 % + (P)
52.2410		bb) altri	10 %
		c) Uve:	
52.2420		1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
52.2430		2. altre	25 %
		d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
		1. di più di 1 kg:	
52.2440		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 % + (P)
52.2450		bb) altre	25 %
		2. di 1 kg o meno:	
52.2460		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	25 % + (P)
52.2470		bb) altre	25 %
		e) altre frutta:	
		ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ciliegie	
52.2480			25 % + (P)
52.2490		ex 2. altre, escluse le ciliegie	25 %
		f) Miscugli di frutta:	
52.2500		1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 % + (P)
52.2510		2. altri	25 %
		II. senza aggiunta di alcole:	
		a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
52.2520		2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 % + (P)
52.2530		3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	19 % + (P) (*)
52.2540		4. Uve	18 % + (P) (*)
		ex 8. altre frutta:	
52.2550		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 % + (P)
52.2560		— Tamarindi (baccelli, polpe)	7 % + (P)
		9. Miscugli di frutta:	
		ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
52.2570		— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	9 % + (P)
		b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
52.2580		2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 % + (P)
52.2590		3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	18 % + (P) (*)
52.2600		4. Uve	19 % + (P) (*)
		ex 8. altre frutta:	
52.2610		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	7 % + (P)

(1)	(2)	(3)	(4)
	20.06 *(segue)*	B. II. b) 9. Miscugli di frutta:	
		ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi:	
52.2620		— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri	7 % + (P)
		c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
		1. di 4,5 kg o più:	
		ex dd) altre frutta:	
52.2630		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
		ex ee) Miscugli di frutta:	
52.2640		— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	9 %
		2. di meno di 4,5 kg:	
		ex bb) altre frutta e miscugli di frutta:	
52.2650		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	6 %
52.2660		— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e cocomeri, nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta	10 %
	20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
		A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
		III. altri:	
		ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
52.2670		— Frutta della sottovoce 08.01 A	esenzione
52.2680		— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 %
52.2690		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi datteri, ananassi, meloni e cocomeri	8 %
		ex b) non nominati:	
52.2700		— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
52.2710		— Frutta della sottovoce 08.02 D	28 % + (P)
		B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
		II. altri:	
		a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
52.2740		2. di pompelmi e di pomeli	8 %
		3. di limoni o di altri agrumi:	
		ex aa) con zuccheri addizionati:	
52.2750		— esclusi i succhi di limoni	13 % (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
	20.07 *(segue)*	B. II. a) 3. ex bb) altri:	
52.2760		— esclusi i succhi di limoni	13 % (*)
		4. di ananassi:	
52.2770		aa) con zuccheri addizionati	17 % + (P) (*)
52.2780		bb) altri	17 % (*)
		6. di altre frutta e ortaggi:	
		ex aa) con zuccheri addizionati:	
52.2790		— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
52.2800		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %
		ex bb) altri:	
52.2810		— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
52.2820		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
		7. Miscugli:	
		ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:	
52.2830		11. con zuccheri addizionati	17 % (*)
52.2840		22. non nominati	18 % (*)
		b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto:	
		2. di pompelmi e di pomeli:	
52.2850		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	8 % + (P)
52.2860		bb) altri	8 %
		4. di altri agrumi:	
52.2870		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	14 % + (P) (*)
52.2880		bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	14 % (*)
52.2890		cc) senza zuccheri addizionati	15 % (*)
		5. di ananassi:	
52.2900		aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	17 % + (P) (*)
52.2910		bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	17 % (*)
52.2920		cc) senza zuccheri addizionati	17 % (*)
		7. di altre frutta e ortaggi:	
		ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:	
52.2930		— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 % + (P)
52.2940		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 % + (P)
		ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %:	
52.2950		— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
52.2960		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	17 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	20.07 *(segue)*	B. II. b) 7. ex cc) senza zuccheri addizionati:	
52.2970		— di frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	8 %
52.2980		— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche	18 %
		8. Miscugli:	
		ex bb) altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche e di pesche:	
52.2990		11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % + (P) (*)
52.3000		22. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 % (*)
52.3010		33. senza zuccheri addizionati	18 % (*)
	21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
52.3020		ex A. Essenze di caffè	9 %
52.3030		B. Estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	esenzione
		C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
52.3040		II. altri	2 % + em
		D. Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:	
52.3050		II. altri	2 % + em
	21.03	Farina di senapa e senapa preparata:	
		A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
52.3060		I. di 1 kg o meno	esenzione
52.3070		II. di più di 1 kg	esenzione
52.3080		B. Senapa preparata	7 %
	21.04	Salse; condimenti composti:	
52.3090		B. Salse a base di purè di pomodoro	6 %
		ex C. altri:	
52.3100		— prodotti a base di ketchup di pomodoro	7 %
52.3110		— altri, escluse le salse a base di olio vegetale	5 %
	21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
52.3120		A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	11 %
52.3130		B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
	21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
		A. Lieviti naturali vivi:	
52.3140		I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8 %
		II. Lieviti di panificazione:	
52.3150		a) secchi	4 % + em
52.3160		b) altri	4 % + em
52.3170		III. altri	10 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	21.06 *(segue)*	B. Lieviti naturali morti:	
52.3180		I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
52.3190		II. altri	esenzione
52.3200		C. Lieviti artificiali preparati	3 %
	21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
		A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
52.3210		I. Granturco	3 % + em
52.3220		II. Riso	3 % + em
52.3230		III. altri	2 % + em
		G. altre:	
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
		ex I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
52.3250		— Cuori di palma	7 %
52.3255		— Plasma essiccato ottenuto dal sangue fresco di bovini, addizionato di citrato di sodio, di un tenore in proteine totali di almeno 73,3 % e al massimo 90 % calcolato sulla sostanza secca	esenzione
	22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:	
52.3260		A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	esenzione
	22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07:	
52.3270		A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	6 %
52.3280	22.03	Birra	14 %
	22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:	
		C. Bevande alcoliche:	
		V. altri, presentati in recipienti contenenti:	
		ex a) due litri o meno:	
52.3290		— Tequila, pisco e singani	1,30 ECU per % vol e per hl + 5 ECU per hl
	23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
52.3300		B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	esenzione (**)
	23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:	
52.3310		B. di legumi	3 %

(1)	(2)	(3)	(4)
	23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	
52.3320		B. non nominati	esenzione
	23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
52.3330		A. Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	esenzione
52.3340		C. non nominati	3 %
	24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:	
52.3350		A. Sigarette	82 % (*)
52.3360		B. Sigari e sigaretti	41 % (*)
52.3370		C. Tabacco da fumo	100 % (*)
52.3380		D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 % (*)
52.3390		E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	18 % (*)

Abbreviazioni

(P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi;

em: significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

daf: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti;

daz: significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
228 Mauritania
248 Senegal
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
288 Nigeria
302 Camerun
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
330 Angola
346 Kenia
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
378 Zambia
382 Zimbabwe
393 Swaziland
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
662 Pakistan
664 India
669 Sri Lanka
676 Birmania
680 Tailandia
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Isole Salomone
807 Tuvalu
812 Kiribati
815 Figi
816 Vanuatu

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (1)
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
455 Indie occidentali
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos [Keeling], isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
808 Oceania americana (2)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari { Terre australi ed antartiche francesi; Territorio antartico australiano; Territorio antartico britannico

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio.
(2) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 3 (a)

N. d'ordine		
57.0010	01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
57.0020	01.04 A II	Animali vivi delle specie ovina e caprina (b)
57.0030	01.06	Altri animali vivi
57.0040	02.01 A I	Carni delle specie equina, asinina e mulesca, fresche refrigerate o congelate
57.0050	02.01 A III b)	Carni della specie suina, diverse da quelle commestibili, fresche, refrigerate o congelate
57.0060	02.01 B II a)	Frattaglie delle specie equina, asinina e mulesca, fresche, refrigerate o congelate
57.0070	02.01 B II b)	Frattaglie della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
57.0080	02.01 B II d)	Altre frattaglie non nominate, fresche, refrigerate o congelate
57.0090	02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
57.0100	02.06 A	Carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche
57.0110	02.06 C I b)	Frattaglie della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0120	02.06 C II b)	Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0130	02.06 C III	Altre carni e frattaglie, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0140	CAPITOLO 3	PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
57.0150	04.05 A II	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili, fresche o conservate
57.0160	04.06	Miele naturale
57.0170	04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
57.0180	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0190	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
57.0200	07.01 A	Patate, fresche o refrigerate
57.0210	07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
57.0220	07.01 G III	Ravanelli (Cochlearia armoracia)
57.0226	ex 07.01 K	Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio
57.0230	07.01 S	Peperoni, freschi o refrigerati
57.0240	07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
57.0250	07.02 B	Altri ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati
57.0260	ex 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, ad esclusione delle olive
57.0270	07.04 A	Cipolle, disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

57.0280	ex 07.04 B	Altri ortaggi e piante mangerecce, disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, ad esclusione delle olive
57.0290	07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
57.0300	07.06 B	Altri
57.0310	ex 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio ad esclusione delle banane fresche e degli ananassi freschi
	08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi:
57.0313		ex I. Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre
57.0316		ex II. altri, dal 15 maggio al 15 settembre
57.0320	08.02 D	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
57.0330	08.02 E	Altri agrumi, freschi o secchi
57.0340	08.05 D	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati
57.0350	08.05 E	Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0360	08.05 F	Noci di arec o di betel e noci di cola, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0370	ex 08.05 G	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0380	08.07 E	Altre frutta a nocciolo, fresche
57.0390	08.08 C	Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)
57.0400	08.08 E	Papaie, fresche
57.0410	08.08 F	Altre bacche fresche
57.0420	08.09	Altre frutta, fresche
57.0430	ex 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri, escluse le fragole
57.0440	08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate
57.0450	08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 inclusa)
57.0460	08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
57.0470	CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
57.0480	10.06 A	Riso, destinato alla semina (b)
57.0490	11.04 A	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05
57.0500	11.04 B	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
57.0510	11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate
57.0520	11.08 B	Inulina
57.0530	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLA VOCE 12.04

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire.

57.0540	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
57.0550	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0560	15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»
57.0570	15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
57.0580	15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
57.0590	15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
57.0600	15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
57.0610	ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, ad esclusione dell'olio d'oliva
57.0620	15.08	Oli animali e vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
57.0630	15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
57.0640	15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
57.0650	15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
57.0660	15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
57.0670	15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
57.0680	15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
57.0690	15.17 A	Degras
57.0700	15.17 B II	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, ad esclusione dei prodotti della sottovoce doganale 15.17 B I
57.0710	16.02 A I	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di fegato d'oca o d'anatra
57.0720	16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di selvaggina o di coniglio
57.0730	16.02 B III b) 1 bb)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, diverse dai prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 aa)
57.0740	16.02 B III b) 2	Altre preparazioni e conserve di carni, non nominate
57.0750	16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto
57.0760	16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei
57.0770	16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
57.0780	17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
57.0790	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
57.0800	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
57.0810	ex CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA, E ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE, AD ESCLUSIONE: DEI SUCCHI DI ANANASSI, DELLE SOTTOVOCI 26.07 A III a) e A III b)

57.0820	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLA SOTTOVOCE 21.07 F
57.0830	ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLE SOTTOVOCI 22.04, 22.05, 22.07 A e 22.09 C I
57.0840	23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli
57.0850	23.02 B	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
57.0860	23.06 B	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove
57.0870	23.07 A	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: prodotti detti «solubili», di pesci o di mammiferi marini
57.0880	23.07 C	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, non nominate né comprese altrove
57.0890	24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco

ALLEGATO V

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentali